



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.6.2009
COM(2009) 294 definitivo

2009/0090 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che conferisce all'agenzia istituita con regolamento XX i compiti di gestione operativa del SIS II e del VIS, in applicazione del titolo VI del trattato UE

{COM(2009) 292 definitivo}
{COM(2009) 293 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi

Obiettivo della presente proposta di decisione è conferire all'agenzia istituita con regolamento XX i compiti di autorità di gestione per la gestione operativa del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e del sistema di informazione visti (VIS), in applicazione del titolo VI del trattato UE.

La presente proposta di decisione del Consiglio forma, insieme con il regolamento XX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, un unico pacchetto legislativo.

Conformemente alla decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)¹, la Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS centrale II e di alcuni aspetti dell'infrastruttura di comunicazione per un periodo transitorio. Conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), la Commissione è responsabile della gestione operativa del VIS centrale, delle interfacce nazionali e di alcuni aspetti dell'infrastruttura di comunicazione per un periodo transitorio.

Nell'intento di trovare la soluzione migliore per la gestione operativa a lungo termine del SIS II, del VIS e di EURODAC, la Commissione ha eseguito una valutazione d'impatto². Nelle dichiarazioni comuni che corredano gli strumenti giuridici del SIS II e del VIS³, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno invitato la Commissione a presentare, sulla base di una

¹ GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

² Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, e la proposta di decisione del Consiglio che conferisce all'agenzia istituita con regolamento XX i compiti di gestione operativa del SIS II e del VIS, in applicazione del titolo VI del trattato UE, COM (2009) XX definitivo.

³ Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione, GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1.

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

valutazione d'impatto comprendente un'analisi approfondita delle alternative da un punto di vista finanziario, operativo ed organizzativo, le proposte legislative necessarie a conferire ad un'agenzia la gestione operativa a lungo termine del SIS II e del VIS. Dall'esame delle diverse opzioni è scaturito che la creazione di una nuova agenzia di regolamentazione è l'alternativa più plausibile per assicurare a lungo termine i compiti di "autorità di gestione" per questi sistemi.

Il SIS II è uno strumento del primo pilastro stabilito sulla base del titolo IV del trattato CE. Inoltre, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio è stata adottata sulla base del titolo VI del trattato UE. La presente decisione contiene un riferimento all'autorità di gestione nel contesto della valutazione e della gestione operativa. È pertanto necessario uno strumento giuridico di terzo pilastro che conferisca questi compiti all'agenzia.

Il VIS è uno strumento del primo pilastro stabilito sulla base del titolo IV del trattato CE. Inoltre, la decisione 2008/633/GAI del Consiglio relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi è stata adottata sulla base del titolo VI del trattato UE. La presente decisione affida all'autorità di gestione di cui al regolamento VIS alcuni compiti relativi al monitoraggio e alla valutazione. È pertanto necessario uno strumento giuridico di terzo pilastro che conferisca questi compiti all'agenzia conformemente alla decisione 2008/633/GAI.

1.2. Contesto generale

L'articolo 61 del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito "trattato CE") dispone l'adozione di misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone a norma dell'articolo 14 dello stesso trattato, insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, nonché misure per prevenire e combattere la criminalità.

In questo contesto, conformemente alla convenzione Schengen⁴, il sistema d'informazione Schengen (SIS) è stato istituito per rafforzare la cooperazione tra le autorità doganali e di polizia al fine di preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza nazionale. Esso costituisce uno strumento volto a compensare l'abolizione dei controlli alle frontiere interne dei paesi partecipanti, rafforzando la sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione. Il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) subentrerà al sistema di prima generazione che è diventato operativo nel 1995.

Il sistema di informazione visti (VIS) è stato istituito per agevolare lo scambio dei dati tra gli Stati membri. Come previsto nel regolamento VIS, il sistema permetterà ai consolati e alle altre autorità competenti degli Stati membri di scambiare informazioni sui visti per contribuire all'identificazione dei cittadini di paesi terzi, agevolare le procedure per il rilascio, impedire il "visa shopping", contribuire alla lotta contro le frodi, facilitare i controlli ai valichi di frontiera esterni e nel territorio degli Stati membri, agevolare l'applicazione del regolamento Dublino e contribuire alla prevenzione delle minacce alla sicurezza nazionale degli Stati

⁴ Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

membri. Spetterà ai singoli Stati membri sviluppare e/o adattare e gestire i sistemi nazionali che saranno collegati al VIS.

La decisione 2008/633/GAI del Consiglio integra il regolamento VIS per quanto riguarda l'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi.

1.3. Disposizioni in vigore nel settore della proposta

- Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)⁵;
- decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)⁶;
- regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)⁷;
- regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione⁸;
- decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)⁹;
- decisioni 2007/170/CE e 2007/171/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabiliscono i requisiti di rete per il sistema d'informazione Schengen II¹⁰;
- regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)¹¹;
- decisione 2008/173/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)¹²;
- decisioni 2008/333/CE e 2008/334/GAI della Commissione, del 4 marzo 2008, che adottano il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)¹³;

⁵ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

⁶ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

⁷ GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

⁸ GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1.

⁹ GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

¹⁰ GU L 79 del 20.3.2007, pag. 20.

¹¹ GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 1.

¹² GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 14.

¹³ GU L 123 dell'8.5.2008, pag. 1.

- regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)¹⁴;
- decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)¹⁵;
- decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS)¹⁶;
- decisione 2006/752/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che stabilisce le ubicazioni del sistema di informazione visti durante la fase di sviluppo¹⁷;
- decisione 2006/648/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che stabilisce le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo sviluppo del Sistema informazione visti¹⁸;
- decisione 2008/602/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce l'architettura fisica e i requisiti delle interfacce nazionali e dell'infrastruttura di comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali nella fase di sviluppo¹⁹;
- regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)²⁰;
- decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi²¹.

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta è coerente con altri obiettivi e politiche dell'Unione europea, in particolare con l'obiettivo di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

¹⁴ GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1.

¹⁵ GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43.

¹⁶ GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5.

¹⁷ GU L 305 del 4.11.2006, pag. 13.

¹⁸ GU L 267 del 27.9.2006, pag. 41.

¹⁹ GU L 194 del 23.7.2008, pag. 3.

²⁰ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

²¹ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

2.1. Raccolta e ricorso al parere di esperti, consultazione delle parti interessate

La valutazione d'impatto si basa su uno studio preparatorio condotto da un contraente esterno²², nell'ambito del quale si sono tenuti 27 colloqui con rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, della Norvegia, del Parlamento europeo, della Commissione, del garante europeo della protezione dei dati, dell'autorità di controllo comune Schengen, dell'Agenzia europea dell'ambiente, dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX), di Europol, del sito C.CIS di Strasburgo responsabile della gestione operativa del SIS 1+ e con esperti del settore. È stato inoltre istituito un gruppo direttivo interservizi fra le direzioni generali competenti della Commissione, per sostenere il processo di valutazione d'impatto.

2.2. Valutazione d'impatto

Al termine di un primo esame, sono state selezionate e sottoposte ad ulteriore analisi cinque opzioni che potrebbero permettere di realizzare l'obiettivo della gestione operativa a lungo termine del SIS II, del VIS e di EURODAC.

- Opzione 1 – linea di base: diventerebbe definitiva la soluzione scelta per il periodo transitorio, con la Commissione che affida i compiti della gestione operativa del SIS II e del VIS alle autorità degli Stati membri. Attualmente, EURODAC è gestito dalla Commissione e si confermerebbe anche questa soluzione.
- Opzione 2 – linea di base+, con la Commissione che affiderebbe i compiti di gestione operativa del SIS II, del VIS e di EURODAC alle autorità degli Stati membri.
- Opzione 3 – la gestione operativa a lungo termine del SIS II, del VIS e di EURODAC sarebbe affidata a una nuova agenzia di regolamentazione.
- Opzione 4 – FRONTEX gestirebbe i tre sistemi con la necessità conseguente di modificarne sia l'atto di base che la struttura di gestione operativa.
- Opzione 5 – EUROPOL gestirebbe il SIS II, mentre la Commissione si occuperebbe del VIS e di EURODAC. L'opzione è stata presa in considerazione mentre i negoziati per la conversione dell'attuale convenzione Europol in atto comunitario erano ancora in corso.

Dai risultati dell'analisi comparativa è scaturito che la soluzione migliore è quella della nuova agenzia di regolamentazione, per creare una struttura di gestione comune al SIS II, al VIS e a EURODAC.

²² “Assessment of options for the long-term management of the second- generation Schengen Information System (SIS II), the Visa Information System (VIS) and EURODAC and other large-scale IT systems in the area of Justice, Freedom and Security”, relazione finale del 15 ottobre 2007, RAND Europe.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi dell'azione proposta

Obiettivo della presente decisione del Consiglio è conferire all'agenzia istituita con regolamento XX i compiti di gestione operativa del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e del sistema di informazione visti (VIS), in applicazione del titolo VI del trattato UE.

Affidare a un'agenzia la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia non pregiudica le norme specifiche che governano le finalità, i diritti di accesso, le misure di sicurezza e gli altri requisiti di protezione dei dati applicabili a quei sistemi.

3.2. Base giuridica

Per quanto riguarda il SIS II, la presente proposta di decisione del Consiglio si fonda, in linea con la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, sull'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) e sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE. Per quanto riguarda il VIS, la presente proposta si fonda, in linea con la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, sull'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) e sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE. Poiché i compiti di monitoraggio e valutazione dell'autorità di gestione, previsti all'articolo 17 della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, sono strettamente collegati alla sua attività principale, lo scambio di informazioni, si applica la stessa base giuridica.

3.3. Geometria variabile

La presente proposta di decisione del Consiglio si fonda sul titolo VI del trattato UE e costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen. Occorre quindi tenere conto delle seguenti conseguenze in relazione ai vari protocolli e accordi di associazione.

Regno Unito e Irlanda

Per quanto riguarda il VIS, la presente proposta costituisce sviluppa le disposizioni dell'*acquis* di Schengen al quale il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen. Il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano pertanto alla sua adozione, non sono da essa vincolati né sono soggetti alla sua applicazione nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il VIS e sviluppano disposizioni dell'*acquis* di Schengen.

Tuttavia, il Regno Unito e l'Irlanda parteciperebbero, per quanto riguarda le disposizioni relative al SIS II, alla presente decisione ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen.

Norvegia e Islanda

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente proposta sviluppa disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con

la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen²³.

Svizzera

Per quanto concerne la Svizzera, la presente proposta sviluppa disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso fra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera sull'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen²⁴.

Liechtenstein

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente proposta sviluppa disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen²⁵.

3.4. Principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo dell'azione proposta, conferire cioè a un'agenzia la gestione operativa del SIS II centrale, del VIS centrale e delle interfacce nazionali, nonché di alcuni aspetti delle loro infrastrutture di comunicazione, non può essere realizzato individualmente dagli Stati membri.

3.5. Principio di proporzionalità

La presente proposta si limita a quanto è necessario per il conseguimento del suo obiettivo. È conforme al principio di proporzionalità in quanto le attività dell'agenzia si limitano al minimo indispensabile per l'esecuzione dei compiti previsti per l'autorità di gestione. Le attività dell'autorità di gestione, compresi i compiti di cui alla presente proposta, si limitano alla gestione operativa del SIS centrale II e del VIS centrale, delle interfacce nazionali e di parti della infrastruttura di comunicazione, mentre gli Stati membri sono competenti per i sistemi nazionali.

3.6. Scelta degli strumenti

Una decisione del Consiglio basata sull'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b) e sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE è lo strumento più opportuno per l'azione proposta. La scelta della decisione è giustificata dall'esigenza di applicare norme comuni.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'agenzia sarà finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea. Al regolamento XX è stata allegata una scheda finanziaria comune.

²³ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

²⁴ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

²⁵ Documento del Consiglio 16462/06, accessibile alla pagina web <http://register.consilium.europa.eu>.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

5.1. Semplificazione

La proposta prevede una semplificazione della normativa in quanto crea una struttura di gestione unica per vari sistemi IT nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.

5.2. Valutazione

Il regolamento XX fissa i meccanismi di valutazione per l'agenzia.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che conferisce all'agenzia istituita con regolamento XX i compiti di gestione operativa del SIS II e del VIS, in applicazione del titolo VI del trattato UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione²⁶,

visto il parere del Parlamento europeo²⁷,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)²⁸ e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)²⁹. Conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006 e alla decisione 2007/533/GAI del Consiglio la Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS centrale II per un periodo transitorio, al termine del quale deve subentrare nella gestione operativa del SIS centrale II e di alcuni aspetti dell'infrastruttura di comunicazione un'autorità di gestione.
- (2) Il sistema d'informazione visti (VIS) è stato istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS). Conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), la Commissione è responsabile della gestione operativa del VIS per un periodo transitorio, al termine del quale deve subentrare nella gestione operativa del VIS centrale, delle interfacce nazionali e di alcuni aspetti dell'infrastruttura di comunicazione un'autorità di gestione.

²⁶ GU...

²⁷ GU...

²⁸ GU L 381 del 28. 12. 2006, pag. 4.

²⁹ GU L 205 del 7. 8. 2007, pag. 63.

- (3) La decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi³⁰ ha affidato all'autorità di gestione alcuni compiti relativi al monitoraggio e alla valutazione del VIS.
- (3) Con regolamento (CE) n. XX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia è stata istituita un'agenzia³¹. Il richiamato regolamento ha conferito all'autorità di gestione i compiti di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 e al regolamento (CE) n. 767/2008. La presente decisione intende affidare all'agenzia i compiti conferiti all'autorità di gestione dalle decisioni 2007/533/GAI e 2008/633/GAI.
- (4) Per quanto riguarda il SIS II, l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e Eurojust, entrambi autorizzati ad accedere e consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II in applicazione della decisione 2007/533/GAI, dovrebbero partecipare come osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione quando sono all'ordine del giorno questioni relative all'applicazione della richiamata decisione. Sia Europol che Eurojust dovrebbero poter nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo SIS II istituito ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento XX.
- (5) Per quanto riguarda il VIS, Europol dovrebbe partecipare come osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione quando sono all'ordine del giorno questioni relative all'applicazione della decisione 2008/633/GAI e nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo VIS istituito ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento XX.
- (6) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (7) Per quanto riguarda il VIS, la presente decisione sviluppa le disposizioni dell'*acquis* di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen³². Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il VIS e sviluppano l'*acquis* di Schengen. Il Regno Unito partecipa invece alla presente decisione nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen.
- (8) Per quanto riguarda il VIS, la presente decisione sviluppa le disposizioni dell'*acquis* di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta

³⁰ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

³¹ GU

³² GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen³³. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il VIS e sviluppano l'*acquis* di Schengen. L'Irlanda partecipa invece alla presente decisione nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2 della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen.

- (9) La presente decisione non pregiudica le modalità di partecipazione parziale del Regno Unito e dell'Irlanda all'*acquis* di Schengen, quali definite rispettivamente nella decisione 2000/365/CE del Consiglio del 29 maggio 2000³⁴ e nella decisione 2002/192/CE del Consiglio del 28 febbraio 2002³⁵.
- (10) Riguardo all'Islanda e alla Norvegia, la presente decisione sviluppa le disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen³⁶, che rientrano, per quanto riguarda il SIS II, nel settore di cui all'articolo 1, lettera G e, per quanto riguarda il VIS, nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999³⁷, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo.
- (11) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione sviluppa le disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen³⁸, che rientrano, per quanto riguarda il SIS II, nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, e, per quanto riguarda il VIS, nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI³⁹ del Consiglio sulla conclusione di tale accordo a nome dell'Unione europea .
- (12) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione sviluppa le disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, che rientrano, per quanto riguarda il SIS II, nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, e, per quanto riguarda il VIS, nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/262/CE del Consiglio⁴⁰,

³³ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

³⁴ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

³⁵ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

³⁶ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

³⁷ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

³⁸ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

³⁹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50.

⁴⁰ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5.

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione conferisce all'agenzia istituita con regolamento XX i compiti affidati all'autorità di gestione dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio e dalla decisione 2008/633/GAI del Consiglio.

Articolo 2

Composizione del consiglio di amministrazione e dei gruppi consultivi

1. Europol e Eurojust partecipano come osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all'applicazione della decisione 2007/533/GAI.
2. Europol e Eurojust possono nominare un rappresentante per ciascuno in seno al gruppo consultivo SIS II istituito ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento XX.
3. Europol partecipa come osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all'applicazione della decisione 2008/633/GAI del Consiglio.
4. Europol può nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo VIS istituito ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del regolamento XX.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*